

Primi tasselli per la revisione del comparto contenuti nel dl n. 41 oltre alle misure tampone

Riscossione, prove di riforma

Obiettivo è alleggerire il sistema dai carichi non esigibili

Pagina a cura
DI GIANCARLO MARZO
E LILIANA PERUZZU*

Inizia a comporsi il mosaico della riforma della riscossione. Oltre alle misure tampone anti-Covid, infatti, il cosiddetto decreto Sostegni, il dl n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo scorso, oltre al logico allungamento del periodo di sospensione della riscossione già previsto, mette un primo fondamentale tassello per la revisione del comparto. Riforma, certo, ancora tutta da costruire, ma che con i poteri di indirizzo attribuiti al Mef dal decreto sembra sicuramente più vicina. In particolare, il provvedimento si fa portatore dell'impegno, assunto dal governo, di operare, nel prossimo futuro, una ristrutturazione del sistema, nell'ottica prospettica di consentire un migliore funzionamento della macchina della riscossione, alleggerendola dai carichi non più esigibili. Piano programmatico che si affianca a una serie di misure contingenti immediatamente a disposizione dei contribuenti per fare fronte al persistere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e agli effetti socio-economici prodotti su imprese e operatori economici. Misure, quest'ultime, in relazione alle quali lo scorso 26 marzo l'Agenzia delle entrate Riscossione ha risolto i primi dubbi operativi con la pubblicazione sul proprio sito delle risposte alle domande più frequenti (Faq).

Spinta alla revisione del sistema di riscossione. Il decreto prevede espressamente in un'ottica di ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e allo scopo di realizzare un efficientamento del sistema di riscossione, che il Mef (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto sostegno) trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

L'obiettivo dichiarato è quello di liberare il cosiddetto «magazzino» della riscossione, ingolfato da milioni di cartelle che, in buona percentuale, non sono, sostanzialmente, più esigibili, o perché emesse nei confronti di persone decedute o soggetti falliti, ovvero perché si è ormai palesata l'impossibilità di pervenire a riscossione.

Proroga dei termini di sospensione. Ponendosi nel solco tracciato dai precedenti interventi legislativi, il decreto estende al 30 aprile 2021 la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi,

Le misure relative alle riscossione	
Proroga dei termini di sospensione	Sono sospesi fino al 30 aprile 2021: a. versamenti derivanti da cartelle e da avvisi esecutivi; b. attività di riscossione coattiva; c. verifiche ex art. 48 dpr n. 602/1973; d. obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi. Sono prorogati i termini per il versamento delle rate di rottamazione-ter, rottamazione delle risorse proprie Ue e saldo e stralcio: • al 31 luglio 2021 per le rate scadenti nel 2020; • al 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021
Stralcio delle partite di ruolo fino a 5.000 euro	Ha a oggetto carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. È previsto solo per i carichi di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel 2019, fino a 30.000 euro
Spinta alla revisione del sistema di riscossione	È previsto che il Mef trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi

relativi a entrate tributarie e non tributarie.

Inoltre, la norma posticipa di due anni il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e i relativi termini di prescrizione, anche al fine di consentire all'agente della riscossione di pianificare una ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle accumulate nel periodo di sospensione, nonché dei carichi che verranno affidati in corso d'anno.

Fino alla data del 30 aprile 2021 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (come anche confermato dalla Faq n. 4 pubblicata dalle Entrate), nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. È previsto, poi, lo slittamento in avanti, sempre al 30 aprile, della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), su stipendi,

salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Pertanto, come anche confermato dalla Faq n. 16, in caso di pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del decreto n. 34/2020, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° maggio 2021. Un'ulteriore sospensione, dall'8 marzo 2020 al 30 aprile

2021, coinvolge, poi, le verifiche di inadempienza che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importi superiori a 5 mila euro.

Da ultimo, il decreto contempla un'ulteriore proroga dei termini per i versamenti delle rate connesse a rottamazione-ter, rottamazione delle risorse proprie Ue e saldo e stralcio. È fatta salva l'efficacia di tali definizioni laddove il versamento delle relative rate, scadenti nel 2020, avvenga entro il 31 luglio 2021.

Per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, è, invece, prevista la possibilità di effettuare i relativi pagamenti entro il 30 novembre 2021. Relativamente alle due nuove scadenze (31 luglio e 30 novembre 2021) è ammesso un periodo di tolleranza ove il ritardo nel versamento non

superi i 5 giorni (articolo 3, comma 14-bis, del dl n. 119 del 2018).

Si segnala, però, che la norma, in chiusura a tali disposizioni, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dall'agente della riscossione, medio tempore, nel periodo in cui non risultava operante la sospensione delle attività di riscossione (ovvero dal 1° marzo alla data di entrata in vigore del dl Sostegni).

Stralcio delle partite di ruolo fino a 5 mila euro. Accanto alle misure di sospensione, il provvedimento prevede, poi, lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo (alla data di entrata in vigore del decreto) inferiore a 5 mila euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Ai fini dell'individuazione della soglia limite, si fa riferimento alle somme risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre

2010. Sono inclusi i carichi riconducibili ai piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

L'annullamento è limitato, però, ai debiti delle persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro e ai debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con reddito imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30 mila euro.

È specificato che lo stralcio è escluso per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e all'Iva riscossa all'importazione. Sono, poi, esclusi i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per la definizione delle modalità concrete e delle date dell'annullamento dei debiti, è fatto rinvio a un successivo decreto del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto. Fino alla data che verrà stabilita dal decreto del Mef, è disposta la sospensione della riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione involti dalla misura in parola e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. È previsto, però, che restino definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Tale misura, per come articolata, è stata criticata da più parti, anche perché lo stralcio travolgerà, di fatto, diverse partite di debito senza alcuna valutazione preliminare circa la solvibilità del debitore, includendo, così, anche crediti per cui sussisterebbe ancora un'aspettativa di riscossione.

* **Marzo Associati**
Studio legale e tributario

—© Riproduzione riservata—

SEGUE DALLA PRIMA

sta preparando al momento del ritiro dall'attività lavorativa o teme di restare senza lavoro in conseguenza dei disastri arrecati dalla pandemia da Covid-19. L'utilità è rafforzata dal fatto che un messaggio dell'Inps di pochi giorni fa ha aggiornato, al rialzo, l'età di pensionamento prevista nei prossimi anni in funzione dell'aumento della speranza di vita. Per le pensioni di vecchiaia, si prevede un aumento del requisito dal 2023 a 67 anni e 3 mesi di contributi, per passare dal 2025 a 67 anni e 6 mesi e dal 2027 a 67 anni e 8 mesi e via di seguito; stesso discorso va fatto per quanto concerne l'assegno sociale. Per la pensione anticipata, essa rimane invariata fino al 2026 a 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le

donne. Ma dal 2027 saranno necessari 43 anni di contributi per gli uomini e 42 anni per le donne, dal 2029 il requisito aumenta di ulteriori due mesi per passare a 43 anni e 2 mesi per gli uomini e 42 anni e 2 mesi per le donne ed aumentare di ulteriori due mesi dal 2031 e così via. Si tratta per ora di stime, poiché i dati esatti richiedono un previo accertamento ufficiale dell'aumento della speranza di vita da parte dell'Istat. Ma non c'è dubbio che il trend si quello appena descritto, con la conseguenza che saranno sempre di più i lavoratori disponibili a prestare molta attenzione alle possibili vie di fuga anticipata dal mondo del lavoro.

Marino Longoni

—© Riproduzione riservata—